

ATTO COSTITUTIVO

Python Italia Associazione di promozione Sociale



L'anno 2007 e questo giorno 23 del mese di marzo alle ore 19,30 in Firenze, Via Cittadella n° 31, presso lo Studio del Dott. Giovanni Gualtierotti, Commercialista in Firenze, si sono riuniti i seguenti Signori:

Simone Zinanni nato a Firenze il 22/03/1975 residente in Via Dante Alighieri, 72 50058 - Signa (FI) - ZNNSMN75C22D612H

Giovanni Bajo nato a Firenze il 3/7/1979 residente in Via Buoninsegna, 9 50143 Firenze - BJAGNN79L03D612G

Valentino Volonghi nato a Treviglio il 07/06/1983 residente in Via Abate Crippa, 35 24047 Treviglio (BG) - VLNVNT83H07L400W

Marco Beri nato a Varese il 23/09/1964 residente in Via Colli, 15 - 21022 AZZATE (VA) - BREMRC64P23L682O

Enrico Franchi nato a Reggio Emilia il 01/07/1983 residente in Via Montebello, 80/1 43100 Parma - FRNNRC83L01H223Q

Carlo Miron nato a Conegliano il 02/03/1971 residente in Via Brigata Aosta, 28 - 31040 Nervesa Della Battaglia TV - MRNCRL71C02C957T

David Mugnai nato a Firenze il 08/01/1980 residente in Via Saliscendi, 18 - 50013 Campi B.zio - MGNDVD80A08D612T

Daniele Varrazzo nato a Salerno il 08/07/1974 residente in Via Mugello, 33 - 50127 Firenze - VRRDNL74L08H703O

Lorenzo Mancini nato a Firenze il 25/11/80 residente in Via Montebello, 35 - 50123 Firenze - MNCLNZ80S25D612G

E' infine presente alla riunione il Sig. Giovanni Gualtierotti, Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la Circostrizione del Tribunale di Firenze al n°852, in qualità di estensore della presente scrittura privata.

Con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione il Sig. Valentino Volonghi, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Giovanni Gualtierotti che accetta.

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione sulle finalità della costituenda associazione e sulla opportunità di adottare la forma dell'associazione di promozione sociale.

Si svolge in seno alla riunione un ampio dibattito al termine del quale i presenti, all'unanimità, convengono sulla opportunità di costituire una associazione di promozione sociale e perciò all'unanimità, e per votazione palese

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Enrico Franchi' and 'M']

DELIBERANO

di costituire una associazione denominata “Python Italia Associazione di promozione Sociale”,
Il Presidente dà poi lettura dello statuto sociale. I presenti, dopo ampia discussione, all’unanimità e per voto palese,

DELIBERANO

di approvare lo statuto sociale letto ed illustrato dal Presidente, che formerà parte integrante del presente atto costitutivo.

I presenti inoltre all’unanimità e per voto palese, secondo le deliberazioni dello statuto testè approvato,

DELIBERANO

di determinare il numero di membri del Consiglio direttivo in 3 (tre) membri;
di nominare quali membri del consiglio direttivo i Sig.ri: Valentino Volonghi, Simone Zinanni, Marco Beri;

di nominare quale Presidente dell’associazioni con tutti i poteri da statuto sociale il Sig. Valentino Volonghi,

di dare mandato al Presidente per tutti gli atti successivi per le iscrizioni obbligatorie di legge, con promessa del più ampio rato e valido a consuntivo.

Di determinare in euro 10 (dieci) la quota associativa iniziale da versare a cura di ciascun socio all’atto dell’ammissione ed in euro 10 (dieci) la quota associativa annua per l’anno 2007 da versare a cura di ciascun socio.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 20,40 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione in ogni sua parte del presente atto.

Il Presidente

Sig. Valentino Volonghi

Il Segretario

Sig. Giovanni Gualtierotti

I soci

Handwritten signatures of the President, Secretary, and members. The President's signature is at the top, followed by the Secretary's, and then several members' signatures.

Handwritten signatures of members, including Simone Zinanni, Marco Beri, and others.

**PYTHON ITALIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO SOCIALE**



TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

E' costituita un'associazione di promozione sociale denominata PYTHON ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.

Articolo 2

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo ed è regolata dal Codice Civile, dalle norme della Legge 383/2000, della Legge Regionale 42/2002, nonché dalle norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 3

L'Associazione ha sede legale in Campi Bisenzio (FI), Via-Mugellese n° 1. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici periferici, dipendenze, filiali e succursali sia in Italia sia all'estero.

TITOLO II - FINALITÀ E SCOPI SOCIALI

Articolo 4

L'Associazione è retta e disciplinata dai principi che regolano le attività di utilità sociale.

L'associazione non ha finalità lucrativa ma finalità di valenza collettiva, attraverso lo svolgimento di attività nei settori culturale ed educativo, volte all'ideazione, allo sviluppo ed alla condivisione di tecnologie informatiche e software informatico, utilizzabile ed accessibile liberamente e gratuitamente da tutti, in forma condivisa, attraverso accessi e scambi di informazioni sulle normali reti telematiche globali (internet e sue evoluzioni).

Lo sviluppo, la promozione, la diffusione, l'aggiornamento di tali tecnologie informatiche, in quanto di libero e gratuito accesso, intende contribuire ad una maggiore integrazione sociale dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Valentino Volontè

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, anche rivolte alla collettività, in quanto connesse ovvero accessorie a quella principale: organizzare convegni e meetings in genere, organizzare corsi ed attività formative di ogni genere, gestire attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande, organizzare spettacoli, svolgere attività editoriali in qualsiasi forma, partecipare a manifestazioni e fiere, effettuare la vendita di gadgets ed accessori, organizzare e gestire mezzi di comunicazione di ogni genere.

E' escluso in modo assoluto qualsiasi scopo di lucro.

Articolo 5

Per il perseguimento delle finalità sociali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso comunque di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III - I SOCI

Articolo 6

Sono soci dell'associazione le persone fisiche o giuridiche che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote associative stabilite.

L'adesione all'Associazione di Promozione Sociale è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci dell'associazione tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci dell'Associazione da almeno tre mesi e sono in regola con il pagamento delle quote.

I soci hanno diritto di voto nell'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria e partecipano a tutte le iniziative e attività dell'Associazione, delle eventuali altre Associazioni locali o nazionali presso le quali sarà eventualmente ottenuta l'affiliazione.

Le persone fisiche che vogliono aderire all'Associazione devono:

- a) presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e professione;
- b) versare la Quota di ammissione ed i contributi associativi eventualmente richiesti.

Volontario Volontario

Le persone giuridiche, sia pubbliche che private, che vogliono aderire all'Associazione devono:

- a) presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo allegando la delibera dell'organo competente da cui risulta che si approva il presente statuto, ed il soggetto delegato a rappresentarla;
- b) versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.

Le domande di ammissione di nuovi soci sono esaminate dal Consiglio Direttivo, con riferimento alla compatibilità con le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità, entro sessanta giorni dalla ricezione, sull'accoglimento della domanda, sulla base di una valutazione delle compatibilità richieste dal presente statuto. Contro la mancata accettazione della domanda è possibile entro trenta giorni presentare un documentato ricorso all'assemblea dei soci la quale decide, con giudizio insindacabile, nella prima riunione in sede ordinaria.

Il presente statuto non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche del socio, né discriminazioni di qualsiasi natura, né prevede alcun diritto di trasferimento della quota associativa, né infine collega la partecipazione sociale alla titolarità di azioni od altri titoli di natura patrimoniale.

Articolo 7

Ai soci viene richiesto di sostenere l'Associazione attraverso diverse forme di contribuzione, quali:

- a) il versamento di una quota associativa iniziale da versare all'atto dell'ammissione;
- b) il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) il versamento dei contributi ordinari e straordinari nonché di ogni altra quota o somma stabilita dall'Assemblea dei soci e/o dal Consiglio Direttivo;
- d) il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;
- e) il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse di tutti i soci.

Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti ad osservare:

- a) le norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- b) le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) le convenzioni e gli accordi stipulati dall'Associazione con enti ed organismi pubblici e privati.

Volontario

Articolo 9

La qualità di socio viene meno:

- a) per rinuncia volontaria, da comunicare per iscritto al Presidente;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- c) per gravi e comprovate inadempienze, con decisione pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

TITOLO III - GLI ORGANI

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 11

L'Assemblea generale dei soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio annuale. L'assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno di tutti i soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dà comunicazione a tutti i soci della convocazione dell'Assemblea, con una comunicazione scritta all'ultimo indirizzo, anche di posta elettronica o similare, comunicato dal socio, almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione. L'assemblea dei soci può essere tenuta in qualsiasi luogo, purchè in Italia.

L'assemblea dei soci può essere validamente tenuta in videoconferenza o in audioconferenza, in qualsiasi forma consentita dalla tecnologia disponibile, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente il quale nomina il segretario che redige il verbale. In mancanza del Presidente l'Assemblea nomina un socio che presiede l'Assemblea.

È compito del segretario, al termine dell'Assemblea inviarne copia del verbale, anche in estratto, per conoscenza, a tutti i soci.

Voluntario Volontario



Articolo 12

L'Assemblea dei soci può deliberare in sede ordinaria e :

L'Assemblea delibera in sede ordinaria su tutte le materie non espressamente riservate all'assemblea straordinaria ed in particolare:

- a) sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e sulla loro nomina,
- b) sulla nomina del Presidente;
- c) sulla nomina del Collegio dei Revisori, se necessario ai sensi del presente statuto;
- d) sull'approvazione del bilancio e la relazione sull'andamento annuale della gestione sociale;
- e) sull'ammontare delle quote associative;
- f) su tutti gli atti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- g) sulla responsabilità degli amministratori e sulla loro revoca;
- h) su tutte le controversie interne all'associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto. Le modifiche, comunque, non possono cambiare i requisiti fondamentali indicati all'art. 5 della Legge Regionale 42/2002 per le associazioni di promozione sociale né quanto stabilito dalle altre norme di legge sulle Associazioni di Promozione Sociale;
- b) sulla revoca del Presidente per sue gravi e comprovate inadempienze;
- c) sulla proposta di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione;
- d) sulla nomina dei liquidatori;
- e) sulla devoluzione del patrimonio residuo, che verrà utilizzato unicamente per fini di utilità sociale in adeguati interventi ed iniziative di solidarietà sociale e culturale.

Articolo 13

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e quindi valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti. L'assemblea in sede straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci. La deliberazione per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo può essere assunta esclusivamente con voto favorevole dei 3/4 di tutti i soci.

Voluntario Volontario

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega. Ad ogni socio e ad ogni delega è attribuito un voto.

Articolo 14

L'assemblea dei soci determina il numero di componenti il Consiglio Direttivo, in numero dispari, fino ad un massimo di nove membri.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti esclusivamente tra i soci dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il VicePresidente.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi,

Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che il Presidente intenda sottoporre alla sua attenzione e tutti gli atti di straordinaria amministrazione che siano considerati necessari ed utili, o comunque connessi e preordinati alla realizzazione delle finalità sociali, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti. Il Presidente dà comunicazione, anche per via telefonica e con preavviso di almeno due giorni, a tutti i consiglieri della convocazione indicando luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione. La riunione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La riunione può essere tenuta in qualsiasi luogo purchè in Italia.

Il Consiglio Direttivo può essere validamente tenuto in videoconferenza o in audioconferenza, in qualsiasi forma consentita dalla tecnologia disponibile, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 17

Valenti Volontari

Ad ogni consigliere è attribuito un voto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.

Articolo 18

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente è devoluta l'amministrazione ordinaria e corrente dell'associazione, esclusa l'amministrazione straordinaria che è di competenza del Consiglio direttivo.

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri. La rappresentanza legale spetta inoltre a quelle persone, delegate o designate dal Presidente, ovvero dal Consiglio Direttivo, con specifica procura speciale o ad negotia, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di firma da designarsi all'atto della nomina.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni ed i suoi poteri spettano singolarmente al Vice- Presidente ed in mancanza o nell'assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce, in casi di estrema gravità od urgenza, potrà delegare la firma sociale anche ad estranei al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Sotto la sua personale responsabilità, in caso di urgente necessità, il Presidente potrà procedere allo svolgimento di atti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà darne comunicazione per ratifica nella prima riunione da convocarsi con urgenza. La mancata ratifica delle decisioni assunte autonomamente dal Presidente saranno di sua esclusiva responsabilità, anche patrimoniale.

Articolo 20

Quando il numero dei soci è superiore a cento, la prima assemblea utile in sede ordinaria provvede a costituire il Collegio dei Revisori. Quando il numero dei soci è inferiore o uguale a cento, tutti i compiti assegnati al Collegio dei Revisori sono svolti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori è preposto al controllo dell'amministrazione e del patrimonio dell'associazione ed al controllo del rispetto della legge da parte dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia.

Volontario Volontario

Il Collegio dei Revisori redige una relazione annuale a corredo del Bilancio dell'esercizio, illustrativa della sua attività nell'anno.

Il Collegio dei Revisori, in caso di inattività del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci per le opportune deliberazioni.

In caso di inattività dell'assemblea il Collegio dei Revisori delibera sullo scioglimento dell'associazione.

TITOLO IV - PATRIMONIO

Articolo 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo patrimoniale. Il Fondo patrimoniale è costituito dalle quote associative e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. È altresì costituito dai contributi dei soci e da tutte le altre somme pervenute all'Associazione. Il Fondo patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell'Associazione.

Articolo 22

L'Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo finanziamento che per lo svolgimento della sua attività, da:

- a) la quota associativa versata da ciascun socio all'atto dell'ammissione e determinata inizialmente dall'atto costitutivo ed aggiornata annualmente dall'assemblea dei soci;
- b) la quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo
- c) altre quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi di organismi comunitari e internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi, ecc.;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stes-



sa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli dell'Associazione, per il perseguimento in via esclusiva di finalità di utilità sociale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

TITOLO V - IL BILANCIO

Articolo 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio, che illustra la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione e della Relazione sull'andamento della gestione sociale, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a favore di cui opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Associazione rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il Bilancio è corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori, se nominato.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di tre quarti (3/4) di tutti i soci, ai sensi di legge. In tal caso, la stessa Assemblea nominerà un Collegio di liquidatori, composto da tre soci, che preparerà un progetto di liquidazione. Tale progetto dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci che deciderà sull'impiego del patrimonio sociale.

In caso di inattività dell'assemblea la nomina dei liquidatori spetta al Collegio dei Revisori se nominato.

In ogni caso il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i soci, né sottratto ai suoi scopi originari, ma dovrà essere elargito ad Enti che per-

Valentino Volontè

seguono fini identici o analoghi a quelli dell'Associazione per il perseguimento in via esclusiva di finalità di utilità sociale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 26

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di enti non commerciali.

PIÙ GIURATO A FIRENZA 3
R. 04/04/07 al n. 3531 Serie 3A

Importo Euro 100,00 (cento euro intere)

II. SERVIZIO SERVIZI



Volontario